

Prot n. 27

Spett.le AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

c.a. **Dott. Gaetano Sirna** (Direttore Generale)

c.a. *Ing. Salvatore Trifiletti* (Responsabile U.O.C.)

c.a. *Ing. Giovanna Pellegrino* (RUP)

Catania, 26 aprile 2016

Oggetto: bando di gara per "lavori di adeguamento impianti tecnologici poliambulatorio ex INAM".

Termine presentazione offerte e gara: 4 e 5 maggio 2016

Importo: € 790.452,82

Con riferimento al bando in oggetto, rileviamo quanto segue.

Clausola II.2.1: oltre alla categoria prevalente, è prevista quale lavorazione componente l'opera la cat. OS28 (Impianto termici e di condizionamento) d'importo pari ad € 289.057,22 per la quale non sembrerebbe possibile il subappalto.

Si rileva che tale categoria pur essendo una categoria specialistica e a qualificazione obbligatoria d'importo superiore al 15% dell'intero appalto, ai sensi dell'art. 12 L. n. 80/2014, è interamente subappaltabile;

Clausola IV.2.1) e chiarimenti prot. n. 604: quale modalità di determinazione della soglia di anomalia in applicazione del criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso", si indica - e si conferma con i chiarimenti di codesto ente datati 6 aprile u.s. - quello prescritto originariamente dalla L.R. n. 12/2011 (art. 19 c. 6), il cui testo rinvia alla normativa statale (art. 86 D.lgs. n. 163/'06). Ciò in forza della data di cui alla determina dirigenziale dell'ente n. 397/DG dell'11/2/2016.

Rileviamo, che alla luce del principio *tempus regit actum*, la disciplina normativa applicabile al bando quale *lex specialis* è quella vigente al tempo di pubblicazione del bando, poiché è la pubblicazione del bando di gara in gazzetta (o in base all'importo, nell'albo pretorio) che rappresenta la manifestazione pubblica a contrarre della stazione appaltante (ex multis Sent. Cons. Stato n.124/2011; n. 3964/2010, T.A.R. Lazio n. 10945/2013).

Pertanto, essendo il bando di gara in oggetto pubblicato nella G.U.R.S. dell'1 aprile 2016, <u>la disciplina applicabile è quella dell'art. 19 L.R. n. 12/2011 come modificato dall'art. 1 L.R. n. 14/2015</u> (a seguito della Legge cd. "milleproroghe" n. 21/2016).

Ciò trova esplicitamente conferma nella Circolare dell'Ass. Reg. Infrastrutture dell'1.3.2016 prot. 38006/DRT (allegata).



Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni all'epoca vigenti in materia, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, pubblicando un chiarimento nei modi e termini di legge.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore

Giovanni Fragola